



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 33 del 24 GEN. 2018

OGGETTO Convenzione tra la ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO di Milano e la C.R.M. Cooperativa Sociale Onlus di Milano per consulenze fisiatriche.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

**SU PROPOSTA DEL
DIRETTORE SOCIO SANITARIO**

24 GEN. 2018

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 24 GEN. 2018 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Daniela Tortora

IL DIRETTORE F.F. SC GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE

ha registrato contabilmente

la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del/dei Bilancio/i Preventivo/i Economico/i anno/annial /ai conto/i economico/i n..... "....."

la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/ial /ai conto/i n..... "....."

gli introiti di €... 36.000,00 , previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto Economico del/dei Bilancio/i d'esercizio/i... 908al /ai conto/i economico/i n... 140.010.00037 ASP consulenze da privato

Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore f.f. UOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie

Dott.ssa Emilia Martignoni

WWW.ASSG.PINIMILANO.IT



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 33 del 24 GEN. 2018

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 "attuazione L.R. 23/2015: costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini con il Presidio CTO, subentrante ex lege nei rapporti attivi e passivi relativi all'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini, avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Milano, Piazza Cardinale Andrea Ferrari, 1 - 20122 Milano;

- la DGR X/4622 del 19/12/2015 "attuazione L.R. 23/2015: determinazioni in ordine alla direzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" di nomina del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO con decorrenza dal 01.01.2016 al 31.12.2018;

- la delibera aziendale n. 1 del 02/01/2016 di presa d'atto della costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, giusta DGR n. X/4475 del 10/12/2015 e di insediamento dal 01.01.2016 del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale, in attuazione della DGR X/4622 del 19/12/2015;

richiamato il provvedimento n. 73 del 16 febbraio 2017 con il quale è stata stipulata con la C.R.M. Cooperativa Sociale Onlus di Milano una convenzione per consulenze di fisioterapia con validità dal 01.01.2017 al 31.12.2017;

premesso che con nota del 29.12.2017, acquisita agli atti di questa ASST, la C.R.M. Cooperativa Sociale Onlus ha chiesto la disponibilità dell'Azienda al rinnovo dell'accordo sopra citato, con validità dal 01.01.2018 al 31.12.2018;

acquisito il benestare del Direttore della U.O.C. interessata nonché il parere favorevole del Direttore Sanitario al rinnovo della convenzione sopra citata;

preso atto del testo di convenzione redatto di comune accordo tra le parti e allegato in copia al presente provvedimento a formare parte integrante e sostanziale;

visti

- l'art. 15-quinquies del D.lgs 502/1992 e s.m.i. che tra l'altro ;

- il D.P.C.M. 27 marzo 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale";

- l'art. 58 comma 9 del C.C.N.L. del 08.06.2000 della Dirigenza medica e veterinaria che prevede che l'attività professionale richiesta a pagamento da terzi all'Azienda e svolta, fuori dall'orario di



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 33 del 24 GEN. 2018

lavoro sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali possa essere considerata attività libero-professionale;

- il Regolamento Aziendale per la libera professione vigente che definisce le modalità organizzative dell'attività medesima;

accertato che le prestazioni saranno svolte dal professionista al di fuori dell'orario di servizio, compatibilmente con le esigenze della U.O.C. di riferimento, nel rispetto della normativa vigente in materia e fatte salve le necessità aziendali inderogabili e non programmabili;

ritenuto di poter accogliere la predetta richiesta in quanto l'erogazione delle consulenze in argomento garantisce comunque il soddisfacimento prioritario delle esigenze del S.S.R.;

considerato che l'introito annuo complessivo derivante dal presente provvedimento è stimato in € 36.000,00 (trentaseimila) e che l'Azienda provvederà ad attribuire il relativo compenso al personale che effettua le prestazioni al netto delle trattenute previste dalla legge e dal regolamento Aziendale per l'esercizio dell'attività libero professionale;

visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

- 1- di stipulare per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018, per le motivazioni espresse in premessa, una convenzione con la C.R.M. Cooperativa Sociale Onlus di Milano per consulenze di fisioterapia effettuate dal personale medico afferente alle U.O.C. di Medicina Fisica e Riabilitazione, con rapporto di lavoro esclusivo, alle condizioni e secondo le modalità indicate nell'atto convenzionale;
- 2- di stabilire che le prestazioni saranno rese al di fuori dell'orario di servizio, compatibilmente con le esigenze della struttura di riferimento e fatte salve le necessità aziendali inderogabili e non programmabili;
- 3- di approvare il testo della convenzione allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale e che è idoneo a rispondere alle esigenze della normativa sopra richiamata;
- 4- di contabilizzare l'introito derivante dal presente provvedimento, pari a € 36.000,00 (trentaseimila) sul Bilancio Preventivo Economico per l'anno 2018 sul conto n. 410.010.00037 "ALPA consulenze da privati";
- 5- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 33 del 24 GEN. 2018

- 6- di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).


DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)


DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Valentino Gallo)


DIRETTORE
SANITARIO
(Dott.ssa Paola Navone)


DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Paola Pirola)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 33 del 24 GEN, 2018

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 25 GEN, 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e n. 6 pagine di allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Maria Ciuchella

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto

www.AlboPretorioInformativo.it 2018

CONVENZIONE PER CONSULENZE FISIATRICHE

TRA

C.R.M. Cooperativa Sociale Onlus. di Milano (di seguito denominata "C.R.M."), codice fiscale e partita I.V.A. n. 08029590158, con sede legale in in Milano, via Trenno n. 15, in persona del Presidente e legale rappresentante sig. Antonio Musto, domiciliato per la carica in Milano, via Trenno n. 15;

E

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO (di seguito denominata "ASST Pini/CTO"), con sede in Milano, piazza Andrea Cardinal Ferrari n. 1, codice fiscale e partita I.V.A. n. 09320530968, in persona del legale rappresentante, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, domiciliato per la carica presso la sede della ASST medesima.

PREMESSO

- C.R.M. dal 1985 opera nel campo della salute, in particolare modo delle attività preventive e riabilitative, con progressivo ampliamento del raggio di attività comprendente altresì servizi residenziali e centri diurni per anziani e diversamente abili;
- in particolare, C.R.M. gestisce la R.S.A. "LA RISAIA" in Marcignago (PV), con annesso centro diurno per anziani, all'interno della quali sono previsti ampi spazi sia per le attività sanitarie-riabilitative che per le attività di animazione e socializzazione, nonché il C.D.I. "Mulino Vecchio" presso la medesima località, con assistenza diurna ad utenti anziani a mezzo di interventi prevalentemente di natura socio-assistenziale ed interventi sanitari complementari;
- le suddette strutture sono accreditate con il Servizio Socio Sanitario Regionale;
- le strutture succitate dispongono autonomamente di tutti i requisiti di accreditamento previsti dalla normativa regionale e nazionale;



sicché la richiesta di prestazioni di consulenza fisiatrica all'ASST Gaetano Pini/CTO non è finalizzata al soddisfacimento di condizioni di esercizio/accreditamento delle attività socioassistenziali della cooperativa;

- C.R.M. attesta e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che le prestazioni richieste all'ASST Gaetano Pini/CTO rispettano le prescrizioni di cui all'art. 15, comma 9, l.r. 33/2009, come modificata dalla l.r. 23/2015;

TANTO PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 Oggetto

La ASST Pini/CTO Pini autorizza il personale medico della UOC di Medicina Fisica e Riabilitazione dell'Azienda, con rapporto di lavoro esclusivo, ad effettuare consulenze fisiatriche a favore degli ospiti/residenti delle unità d'offerta sociosanitarie CDI Mulino Vecchio di Pavia e RSA La Risaia di Marcignago gestite da C.R.M., all'interno del territorio della ATS di Pavia.

ART. 2 Compensi e accessi

Le consulenze saranno svolte al di fuori dell'orario di servizio mediante tre accessi settimanali, secondo necessità, per un massimo di dodici accessi mensili in modo che tale attività di consulenza non pregiudichi la funzionalità del servizio di appartenenza del medico consulente.

Per le consulenze oggetto del presente accordo C.R.M si impegna a corrispondere alla ASST Pini/CTO un compenso pari a € 3.000,00 (tremila) mensili.

Le prenotazioni delle prestazioni oggetto della presente convenzione saranno effettuate direttamente dalla C.R.M. secondo le modalità previste dalla cooperativa medesima. I pazienti accederanno direttamente alla struttura.

ART.3 Rendicontazione e Fatturazione

L'avvenuta esecuzione delle consulenze sarà documentata da C.R.M. attraverso la predisposizione di un'idonea certificazione contenente le seguenti indicazioni: nominativo



del dirigente medico, giorni e fasce orarie in cui hanno avuto luogo le stesse, numero e tipologia Tale documentazione sarà inviata mensilmente alla s.c. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione dell'ASST Pini/CTO: e-mail ragioneria@asst-pini-cto.it o fax al n. 02 58.296.508 per l'emissione della fattura .

ART.4 Termini di pagamento

Il pagamento delle prestazioni dovrà essere liquidato dal C.R.M. entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla ASST Pini/CTO.

L'Amministrazione dell'ASST Pini/CTO provvederà ad attribuire il relativo compenso al consulente, al netto delle trattenute previste dalla legge, secondo la regolamentazione interna.

In mancanza del pagamento nei termini previsti, la ASST Pini/CTO si riserva la facoltà di sospendere la convenzione, con diritto alla riscossione del corrispettivo delle prestazioni già effettuate, previo invio di idonea diffida ad adempiere nel termine di giorni quindici dal ricevimento della relativa comunicazione, fatto salvo il maggior danno.

ART.5. Assicurazione

La ASST Pini/CTO dichiara che le attività prestate dai Dirigenti medici interessati nell'ambito della presente convenzione, in caso di danni verso terzi, rientrano nella copertura prevista dalla propria polizza assicurativa RCT.

La C.R.M. garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa al personale, alla strumentazione che mette a disposizione e all'utilizzo dei propri spazi.

ART. 6 Tutela della salute del lavoratore

La C.R.M. dichiara di garantire l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.lgs 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'Azienda ospedaliera.



ART. 7 Riservatezza e trattamento dei dati

L' ASST Pini/CTO e la C.R.M. si danno reciprocamente atto di essere stati informati circa le modalità e le finalità di trattamento dei loro dati e di essere a conoscenza dei diritti di cui al d.lgs.196/2003.

ART. 8 Durata

La presente convenzione ha validità dal 01.01.2018 al 31.12.2018. Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata solo previo accordo scritto tra le parti.

ART. 9 Modifiche

Il presente accordo è redatto in forma scritta; eventuali modifiche devono essere concordate tra le parti, devono avere la medesima forma ed entrano in vigore il giorno successivo dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

ART.10 Inadempimento

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal contratto, le parti si riservano di recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta tramite raccomandata A.R., fatto salvo il diritto dell'ASST Pini/CTO al pagamento delle prestazioni già effettuate .

ART. 11 Recesso

I contraenti, inoltre, hanno la facoltà di recedere dal presente accordo in qualunque momento previo preavviso di almeno trenta giorni da notificarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R.. E' fatto salvo il diritto dell'ASST Pini/CTO al pagamento delle prestazioni già effettuate.

ART. 12 Clausola Risolutiva

La presente convenzione è risolta di diritto qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima.

La C.R.M. si impegna a non dare pubblicità dei nominativi dei medici dirigenti individuati dall'ASST Pini/CTO per l'espletamento dell'attività, tenuto conto che il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra la ASST Pini/CTO e la C.R.M. non potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra di esso ed il professionista interessato allo svolgimento dell'attività in argomento.



Il mancato rispetto di quanto sopra potrà comportare la risoluzione della convenzione nonché l'adozione da parte della ASST Pini/CTO di ogni azione a propria tutela.

ART.13- Requisiti di accreditamento

Le consulenze richieste da C.R.M. non devono servire ad integrare i requisiti minimi per l'accreditamento delle strutture che C.R.M. gestisce. Tali requisiti devono essere posseduti indipendentemente da qualsiasi apporto esterno, pertanto il presente accordo non può in alcun modo costituire titolo ai fini dell'accreditamento stesso.

ART.14 Imposta di Bollo e Registro

Imposte, oneri e spese inerenti e conseguenti la presente scrittura, se dovuti, sono a carico della C.R.M. Sono altresì a carico di C.R.M. eventuali comunicazioni di legge ad autorità amministrative, ivi inclusa, se prevista, la trasmissione del presente accordo all'ATS competente per territorio.

La presente convenzione è esente da I.V.A. ai sensi dell'art.10, 1^a comma, n. 18 del D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni.

E' soggetta ad imposta di bollo, ai sensi dell'art.2, all. A, Tariffa, parte 1 del D.P.R. del 26.10.72, n.642 e successive modifiche e integrazioni.

E' soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/86, con spese a carico della parte che ne chiede la registrazione.

ART. 14 Foro Competente

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione, è eletto quale Foro competente ed esclusivo quello di Milano.

ART.15 Elezione di domicilio

Le parti eleggono quale domicilio per l'invio di tutte le comunicazioni, avvisi e notifiche, le rispettive sedi legali.



ART.16 – Disposizioni finali

La ASST Pini/CTO e la C.R.M. attestano che ogni clausola della seguente convenzione ed il relativo contenuto è il risultato di trattative intercorse tra le medesime.

La presente convenzione è redatta e sottoscritta dalla ASST Pini-CTO e la C.R.M. in due originali ad un solo effetto, di cui ciascuna delle parti ha ricevuto un esemplare.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, **24 GEN. 2018**

per la C.R.M. coop. Sociale S.n.l.u.s.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
sig. Antonio Musco
C.R.M. Coop. Sociale S.n.l.u.s.

per la ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Francesco Laurelli